

Calc

Sent.	405/2008
Rep.	28/1/2008

PROC. NR. 68852/2004

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

Composto dai Magistrati:

dott. Maria Luisa Padova,                   Presidente;  
dott. Giovanni Battista Rollero,       Giudice;  
dott. Lucia Formica,                   Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 4 dicembre 2007, promossa con atto di citazione notificato il 19.10.2004, da:

[redacted] (cf [redacted]), elettivamente domiciliato in Milano, via Francesco Sforza n. 1, presso lo studio dell'avv. Vittorio Miele, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Enrico Missaglia, per procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro

[redacted] (cf [redacted]), [redacted] (cf [redacted]), [redacted] (cf [redacted]), tutte elettivamente domiciliate in Milano, corso di Porta Romana n. 120, presso lo studio dell'avv. Angelo Scarano, che le rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: precisate all'udienza del 3.5.2007 come da fogli allegati;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19.10.2004, il sig. [redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale le sig.re [redacted] ed esponeva quanto segue:

100

- dal 1972 aveva instaurato stretta amicizia con il sig. ██████████, trasformatasi in convivenza dal 1987 presso l'abitazione di quest'ultimo;
- dal 1991/1992 si erano trasferiti in un appartamento acquistato con il concorso economico di entrambi, in Milano via Broggi n. 17;
- tale convivenza, caratterizzata da affetto e armonia, non era vista di buon grado dalle sorelle del *de cuius*;
- il 4.8.2004 decedeva il sig. ██████████ lasciando un testamento datato 16.10.1997 e custodito presso il Notaio ██████████ di Milano, con cui istituiva suo erede universale l'attore stesso e disponeva per un legato a favore di una nipote;
- in data 24.9.2004 il Notaio, incaricato della pubblicazione di quel testamento, procedeva a pubblicarne altri due consegnati dalla sorelle del *de cuius*, datati rispettivamente 1.1.98 (istituente eredi le sorelle e solo per 1/5 l'attore) e 2.3.2002 (indicante quali eredi le sole sorelle).

Ciò premesso, l'attore sosteneva che il testamento datato apparentemente 1.1.98 era nullo in quanto la data appariva aggiunta con grafia diversa da quella con cui era stato scritto il resto della scheda, non appartenente al *de cuius*, e che il testamento datato 12.3.2002 era nullo per difetto di olografia, in quanto compilato con mezzo meccanico, e comunque per la falsità della sottoscrizione.

A sostegno dei suoi assunti, l'attore offriva scritture di comparazione e osservava che il tenore dei due testamenti impugnati, in particolare quello del 12.3.2002 (contenente apprezzamenti ingiuriosi nei suoi confronti) contrastava con la solidità e serenità della convivenza e con altro scritto autografo del 30.9.2003, da cui si desumeva che proprio l'attore era la persona più vicina affettivamente al *de cuius*. Aggiungeva che la scheda datata 1.1.98 doveva risalire ad anni prima e, comunque, ad epoca anteriore al testamento 16.10.1997, perché recava indicazioni circa i luoghi di residenza del *de cuius*, dell'attore e delle sorelle non più attuali a quella data.

Dichiarava, pertanto, di impugnare con querela di falso i testamenti attribuiti al *de cuius* e apparentemente datati 1.1.98 e 12.3.2002; chiedeva, comunque, dichiararsi l'antiorità del testamento apparentemente datato 1.1.98 rispetto al testamento del 16.10.1997.

Si costituivano le sorelle ██████████ ed eccepivano in via preliminare la carenza di interesse ad agire dell'attore con riferimento alla scrittura del 12.3.2002, perché comunque priva dei requisiti per considerarsi testamento, nonché l'inammissibilità della querela di falso in mancanza di prove circa la falsità delle schede. Nel merito chiedevano la reiezione delle domande; osservavano che verosimilmente la data 1.1.98 era stata apposta successivamente alla compilazione della scheda, cosa che spiegava la differente grafia e le indicazioni superate contenute nel testo, senza, tuttavia, inficiare la validità del testamento, essendo configurabile e consentita dalla legge la formazione progressiva in tempi diversi. Aggiungevano poi che il fratello aveva voluto

ridimensionare la disposizione a favore del convivente, con il testamento del 1.1.98 rispetto al precedente, perché il loro rapporto era squilibrato ed economicamente si reggeva sul preponderante apporto del *de cuius*.

All'udienza del 16.6.2005 veniva disposto il deposito degli originali dei testamenti attribuiti al sig. [REDACTED]

A ciò provvedeva il Notaio, dott. [REDACTED] mediante deposito in Cancelleria in data 20.9.2005.

Alla successiva udienza del 25.10.2005, alla presenza del Pubblico Ministero, si procedeva alla redazione del verbale di deposito delle scritture impugnate con querela di falso, all'acquisizione delle scritture di comparazione, costituite dalla scrittura non disconosciuta 30.9.2003 e dal testo della scheda 1.1.98 ad esclusione della data in verificaione, nonché documenti depositati presso Pubblici Uffici e Notai.

Alla stessa udienza veniva inoltre dato incarico a CTU, nella persona della dott.ssa [REDACTED] di verificare l'autenticità della data 1.1.98 e della sottoscrizione della scheda 12.3.2002.

All'esito della CTU, le prove orali dedotte dalle parti non venivano ammesse perché superflue.

All'udienza del 3.5.2007 le parti precisavano le conclusioni come riportate nei fogli allegati; a ciò il Pubblico Ministero provvedeva in data 14.11.2007, dopo il deposito delle comparse conclusionali; quindi, depositate le memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa in camera di consiglio il 4.12.2007.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va confermata l'ammissibilità della querela di falso così come proposta in atto di citazione.

In particolare, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, l'attore ha corredato la querela di falso di sufficienti elementi a sostegno della falsità dei testamenti impugnati.

Al riguardo si osserva che l'art. 221 secondo comma c.p.c. impone che il querelante, a sostegno della falsità della scrittura, debba "indicare" non addirittura fornire prove circa la falsità già formatesi esternamente al processo. Nella specie, pertanto, il requisito in questione è stato correttamente soddisfatto perché in atto di citazione ha indicato che elementi di prova per risalire all'asserita contraffazione sono desumibili dal raffronto con le scritture di comparazione prodotte e da argomenti indiziari di carattere logico (quali l'incoerenza tra il testo del 1.1.98 e la qualità del rapporto tra attore e *de cuius*, e con il contenuto di scritti successivi) ed ha chiesto di procedere a CTU grafica, in quanto il confronto tra le scritture impugnate e quelle di

comparazione doveva indiscutibilmente essere effettuato da persona dotata delle necessarie cognizioni specialistiche.

Nel merito, va subito evidenziato che, pacificamente, la scheda datata 12.3.2002 è priva dei requisiti per qualificarsi come testamento, in redatta con mezzo meccanico e solo firmata a mano, cosa che tuttavia non ha trattenuto le convenute dal chiederne la pubblicazione al Notaio come testamento.

Non è escluso però l'interesse giuridico dell'attore a far accertare la falsità di quella sottoscrizione, in considerazione del valore che il testo potrebbe avere nell'interpretazione delle ultime volontà del *de cuius* come espresse nei testamenti.

E' chiaro comunque che l'attenzione va soffermata in particolare sulla scheda datata 1.1.98 apparentemente dotata dei requisiti di testamento olografo e, sempre apparentemente, posteriore al testamento 16.10.1997, da tutti riconosciuto come autentico.

Il CTU, con riferimento alla sottoscrizione apposta in calce al testo dattiloscritto del 12.3.2002, ha concluso per la certa falsità.

Alla stessa conclusione, la dott.ssa [redacted] è pervenuta quanto alla data "1.1.98" posta in calce al testamento impugnato, in nessun modo riferibile al grafismo autografo del sig. [redacted] e, pertanto, è da ritenersi redatta da altra mano e con altro mezzo scritturale.

A sostegno delle conclusioni sopra sintetizzate, il CTU ha evidenziato che il tratto con cui è stata vergata la data in questione è nettamente diverso da quello della scheda, essendo più marcata l'incidenza pressoria e diverso l'andamento (fluido nel testo, statico e rallentato nella data).

Il CTU ha posto l'attenzione anche sul fatto che la seconda pagina della scheda risulta recisa, in contraddizione con l'impostazione curata ordinata e curata dell'intera scheda, e sull'evidente diversità della penna usata.

Le conclusioni del CTU, coerentemente motivate, appaiono del tutto convincenti.

Non convincono, invece, le critiche mosse dalle convenute, le quali osservano che il CTU non avrebbe valorizzato gli elementi della data in esame comuni ad altre scritture sicuramente attribuite al *de cuius*; tuttavia, esse si limitano a richiamare le caratteristiche della barre di divisione tra i numeri che compongono la data, segni scarsamente significativi e, soprattutto, insufficienti a superare le più numerose e marcate diversità.

In secondo luogo, le convenute lamentano che il CTU non abbia preso in considerazione malattie e stato d'animo che il sig. [redacted] poteva avere al capodanno del 1998, in particolare artrite gottosa acuta. Neppure tale critica è condivisibile, intanto perché l'ipotesi che il *de cuius* fosse afflitto da malattia in data 1.1.98 è stata sollevata solo con la memoria 16.10.2006, successiva

all'espletamento della CTU e non risulta che la questione sia stata sollevata nel corso della CTU stessa.

Peraltro, l'esistenza di una patologia tale da impedire l'uso normale delle mani non è dimostrata; le convenute hanno prodotto documenti da cui risulterebbe che il *de cuius* aveva stabilmente un tasso di uricemia superiore ai limiti normali dal 1994 (doc. n. 5) al 2003 (doc. n. 11); tale dato, può essere sì significativo di artrite gottosa e, tuttavia, non necessariamente prova riflessi invalidanti di quella patologia sulla articolazioni della mani, in particolare al 1.1.98.

Le prove testimoniali dedotte dalle convenute con la citata memoria, volte a confermare che il *de cuius* soffriva di artrite gottosa e di dolori alle mani, inoltre, sono inammissibili perché generiche e inutili a dimostrare che quella patologia impedisse l'uso delle mani proprio per scrivere.

L'ipotesi appare del resto smentita dalla numerose scritture di comparazione prodotte da entrambe le parti e risalenti a diverse epoche, anche successive al 1998, che in nessun caso rivelano incertezza della grafia come quella che caratterizza la data in esame, ma al contrario manifestano tratto sicuro e regolare.

Oltre alle conclusioni del CTU depongono per la falsità della data in questione altre considerazioni.

Nel testo della scheda in esame compaiono indicazioni che ne dimostrano la redazione in data anteriore al 1.1.98 e precedente anche alla convivenza tra il *de cuius* e l'attore iniziata nel 1992 (doc. n. 3). Infatti, le residenze del sig. [redacted] del sig. [redacted] e della sig.ra [redacted] sono indicati in luoghi non più attuali al 1.1.98; la circostanza risulta dai certificati di residenza prodotti dall'attore quali docc. 3, 4, 9 e 10 e, comunque, non è contestata.

Ciò depone per l'anteriorità del testo rispetto alla data. In effetti, la scheda è redatta su due facciate di foglio a righe e la seconda è stata tagliata di netto due righe al di sotto della firma; la data compare nella prima riga al di sotto della firma in posizione non allineata con il margine sinistro del testo. Anche ciò depone per la non contestualità dell'apposizione della data.

Si deve allora pensare che chi abbia deciso di utilizzare un vecchio testamento, senza modificarlo, si sia limitato a eliminare la vecchia data e ad apporne una più recente.

Volendo ipotizzare che cioè abbia fatto il *de cuius* (come propongono le convenute) si deve immaginare che egli abbia reciso una parte del secondo foglio (che verosimilmente conteneva la data originaria) e scritto quella nuova. Tuttavia, tale ipotesi è irragionevole, intanto, perché dovrebbe coordinarsi con quella dell'autografia della data: mal si concilia l'idea del *de cuius* che scrive con mani doloranti una data stentata, dopo aver reciso di netto la seconda pagina del testamento, evidentemente padroneggiando qualche strumento.

Ancora più fantasiosa e priva di riscontro è l'ipotesi che il taglio del foglio sia opera di una terza persona non identificata.

Contrasta, poi, con lo stile preciso, ordinato ed esteticamente curato della scheda (divisa per paragrafi, ciascuno numerato, con margini ben allineati a destra e sinistra, rientri in corrispondenza dei numeri) l'aggiunta della data in un punto disallineato, oltretutto senza indicazione del luogo, e ciò a differenza di tutti gli altri scritti autografi, in cui la data è sempre accompagnata dal luogo di redazione.

Parimenti, contrasta con lo stile preciso del *de cuius* (come traspare, si ripete, dalla scheda stessa e dagli altri scritti autografi, p.e. dal testamento del 16.10.97 in cui egli aveva avuto cura di premettere che ogni precedente disposizione era revocata) la decisione di lasciare il testo inalterato con tutte le inesattezze già evidenziate in ordine ai luoghi di residenza e senza precisazioni in ordine alla sorte di precedenti disposizioni (certamente già esisteva quella del 16.10.97).

Oltre agli elementi intrinseci desumibili dalla scheda, si deve considerare che nessun argomento emerge per giustificare la decisione attribuita al sig. [redacted] di modificare le ultime volontà espresse nel testamento 16.10.1997 in senso penalizzante per il suo compagno. Sussistono, invece, argomenti contrari, chiaramente desumibili dallo scritto del 30.9.2003 (doc. n. 2 att.) ed avente il seguente tenore: *"Il sottoscritto [redacted] con la presente dichiaro che in caso di una mia malattia che mi rendesse incapace di gestirmi autonomamente sia materialmente che mentalmente voglio essere accudito e curato dal sig. [redacted] detto [redacted] e che lo stesso [redacted] continui a risiedere ed a vivere (e quindi abitarci come se il padrone di tutto fosse lui), nella nostra casa sita in via Broggi 17. [redacted] inoltre ha la facoltà di poter curare e migliorare a suo completo piacere di tutti i miei beni materiali e finanziari."* La dichiarazione riportata presuppone piena fiducia nel convivente e desiderio di renderlo partecipe anche alla sfera patrimoniale; pare, inoltre, finalizzata a scongiurare il pericolo che, in caso di incapacità del *de cuius*, il sig. [redacted] potesse essere estromesso dall'abitazione comune o dalla disponibilità di altri beni. La dichiarazione testimonia, dunque, una continuità di affetto, fiducia e completa condivisione di vita, anche negli aspetti patrimoniali, tra il 16.10.1997 e il 2003, in cui non si riesce a collocare e spiegare la decisione di ridimensionare la disposizione *post mortem* a favore del convivente, se non con la mancanza di genuinità della decisione stessa.

In conclusione, tutti gli elementi sopra esaminati e la CTU grafica convergono nell'indicare come falsa la data apposta sul testamento del 1.1.98.

Le convenute osservano che, se anche in caso di falsità della data, il difetto non sia rilevante se non nei limiti in cui la legge ammette la prova della non verità della data, ai sensi del terzo comma dell'art. 602 c.c., ossia quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità tra più testamenti o di altra controversia da decidersi in base al tempo.

L'osservazione non è corretta. Infatti, una cosa è la data non veritiera, cioè scritta dal *de cuius* ma non corrispondente al giorno della sua apposizione, ipotesi che ricorrerebbe se il sig. [REDACTED], pur scrivendo di suo pugno "1.1.98", avesse in realtà apposto quella data in un giorno diverso. In quel caso, effettivamente, la non veridicità della data apposta sul testamento potrebbe farsi valere solo se avente concreta rilevanza per uno dei fini di cui all'art. 602 c.c..

La falsità della data, tuttavia, è altro dalla sua non veridicità e ricade nella più grave sanzione di nullità prevista dall'art. 606 primo comma in relazione all'art. 602 primo comma c.c., ossia si traduce in mancanza di olografia. Infatti, il testamento deve essere scritto per intero, data compresa, di mano del testatore e quando anche solo una parte non sia autografa, viene meno il requisito dell'olografia, con conseguente nullità dell'intero testamento. Non è necessario, infatti, che il difetto di olografia cada su elemento essenziale, essendo sufficiente che colpisca una qualsiasi parte del testamento (anche marginale o irrilevante) per travolgere di nullità l'intero testamento.

In conclusione la domanda va accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

A) dichiara che il testamento attribuito a [REDACTED] e apparentemente datato 1.1.1998, pubblicato con verbale redatto dal [REDACTED] in data 24.09.2004, rep. n. 154959 rac. n. 21886, è nullo per mancanza di autografia della data e, conseguentemente, anche di olografia;

B) dichiara che la sottoscrizione attribuita a [REDACTED] ed apposta in calce al foglio dattiloscritto datato 12.03.2002, pubblicato con verbale del Notaio [REDACTED] di Milano in data 24.09.2004, rep. n. 154959 rac. n. 21886, è falsa;

C) dichiara che erede universale del sig. [REDACTED] deceduto il 4.8.2004, è il sig. [REDACTED] in base a testamento olografo del 16.10.1997, pubblicato con verbale redatto dal Notaio [REDACTED] di Milano in data 24.09.2004, rep. n. 154959 rac. n. 21886;

D) ordina la restituzione al Notaio dott. [REDACTED] con studio in Milano via San Vito n. 18, dell'originale del testamento 16.10.1997 e delle altre scritture oggetto di pubblicazione con verbale del 24.9.2004 rep. n. 154959 rac. n. 21886;


Tu

E) condanna le convenute <sup>in solido *UD*</sup> alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite, nella misura di complessivi € 18.196,29 (di cui € 807,17 per spese, € 3.412,00 per diritti, € 12.045,00 per onorari, € 1.923,87 per rimborso spese generali), oltre IVA e CPA;

F) pone le spese di CTU definitivamente a carico <sup>SOLIDALE *UD*</sup> delle convenute, condannandole a rimborsare all'attore quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

Così deciso in Milano il 4 dicembre 2007

Il Giudice estensore  
dott. Lucia Formica



Il Presidente  
dott. Maria Luisa Padova

